

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con sede in Altomonte (CS) in Via Aldo Moro, 73, L' ASSOCIAZIONE ACCADEMIA SAPORI DEL SOLE (da ora in poi denominata ACCADEMIA SAPORI DEL SOLE).

L'Associazione è apartitica ed è aperta a tutte le singole persone fisiche, giuridiche ed organizzazioni, che potranno associarsi giusto quanto previsto dal successivo Art. 3.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può, anche indirettamente o sotto qualsiasi forma, distribuire ai soci utili o riserve o capitali, anche se provenienti da erogazione o attribuzione di terzi.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

L'associazione può svolgere tutte le attività ed eseguire tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali.

Essa può inoltre, per i medesimi fini, assumere quote e partecipazioni anche azionarie in forme associative e societarie aventi scopi affini o analoghi.

In particolare si propone di:

- a) promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico e biodinamico in campo agricolo; zootecnico; agro-industriale; forestale; ambientale; del verde pubblico; del paesaggio; delle aree protette;*
- b) promuovere ed organizzare attività di ricerca, sperimentazione, indagini, divulgazione, formazione ed informazione riguardanti l'agricoltura e lo sviluppo sostenibile;*
- c) partecipare a livello territoriale, nazionale e comunitario all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche di sviluppo rurale, con l'obiettivo che siano compatibili con l'ambiente e che assicurino un adeguato livello di vita alle popolazioni che vivono in ambito rurale e non, interessando tutti i soggetti coinvolti nella filiera;*
- d) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura sociale nelle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile del Pianeta;*
- e) promuovere, tutelare, diffondere e realizzare forme di agricoltura sociale a fini terapeutico e riabilitativi, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;*
- f) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura compatibile con l'ambiente in tutte le sue forme, ma prediligere quelle derivanti dalla agricoltura biologica e biodinamica anche al di fuori del territorio provinciale, nazionale e comunitario, al fine di contribuire all'affermazione della sovranità alimentare, sviluppando attività a favore della cooperazione e solidarietà internazionale, diffondendo e mettendo in rete anche le buone pratiche sviluppate a livello locale;*
- g) promuovere, diffondere e realizzare anche direttamente forme di salvaguardia della tipicità dei prodotti, di tutela della natura, nonché attività di turismo ecologico o altre iniziative connesse alla conservazione dell'ambiente;*
- h) promuovere e sostenere l'aggregazione dei propri soci al fine di migliorare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti agricoli alimentari;*
- i) fornire ai propri soci consulenza e tutti quei servizi, tecnici e burocratici, che possano rendere maggiormente efficiente la loro organizzazione aziendale;*

- l) promuovere a favore dei propri associati iniziative di acquisto collettivo di mezzi di produzione e altre dotazioni;
- m) determinare, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti comuni e disciplinari di produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti in particolare quando viene utilizzato il marchio dell'associazione;
- n) stipulare, in rappresentanza dei propri associati, convenzioni e contratti, anche interprofessionali, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di prodotti agricoli ed agroalimentari garantendone la provenienza e la qualità;
- o) promuovere direttamente o tramite la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative, la realizzazione e la gestione di strutture collettive di raccolta, stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e dei loro derivati;
- p) rappresentare a livello locale e provinciale le istanze politiche, sociali, culturali e tecniche dei propri associati e le sensibilità del mondo agricolo in generale.
- q) offrire occasioni di formazione personale e professionale, servizi culturali, ricreativi e di promozione della salute, avvicinando gli associati al mondo rurale e alla conoscenza dei prodotti e degli animali ;
- r) creare una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, società, enti ed associazioni locali, nazionali ed internazionali, ambendo a diventare anche centro di scambio di conoscenze;
- s) istituire un centro didattico per la diffusione di conoscenze relative all'agricoltura sostenibile con un centro di conservazione e riproduzione di varietà ed essenze antiche e dimenticate;
- t) istituire un centro didattico per la diffusione di conoscenze relative all'alimentazione e cucina consapevoli e naturali, correlate al territorio e rispettose dell'ambiente;
- u) promuovere l'utilizzo e la trasformazione dei cibi attraverso la distribuzione e la somministrazione ai soci. Organizzare pranzi e cene in linea con i principi dell'associazione;
- v) svolgere attività a sostegno dell'integrazione e della valorizzazione delle fasce deboli della popolazione e facilmente escluse dal mercato del lavoro; in particolare: anziani, donne sole, immigrati, persone diversamente abili;
- z) organizzare manifestazioni, spettacoli, momenti ricreativi e di svago per gli associati;
- x) divulgare ed applicare tecniche e pratiche naturali per la conservazione ed il miglioramento della salute, svolgere attività inerenti alla diffusione e alla conoscenza di discipline di cura del corpo e della persona anche attraverso tecniche di massaggio meditazione ed altro;
- k) svolgere attività di bio-architettura con finalità formative e di ricerca per l'uso sostenibile delle risorse legnose ed agricole in genere ;
- j) istituire laboratori artistici ed artigianali anche favorendo il recupero dei mestieri antichi;
- w) creare un centro di documentazione e studio della storia e dell'antropologia agricola con particolare riferimento alla dinamica evolutiva territoriale e alla critica della sua formazione, correlato ai temi trattati.
 - 1) il consumo e la diffusione di prodotti naturali, eco-compatibili e solidali;
 - 2) il sostegno dei piccoli produttori locali, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
 - 3) l'accorciamento della filiera di distribuzione dei prodotti anche al fine di raggiungere condizioni di acquisto più vantaggiose per i soci
 - 4) la solidarietà tra i soci.
- 5) acquisto collettivo di prodotti di larga necessità con caratteristiche ecologiche da parte degli associati per la loro immediata utilizzazione personale e/o familiare;
- 6) assistenza ed informazione nel campo alimentare e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
 - 7) promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
 - 8) tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale;
 - 9) organizzare dibattiti, convegni, manifestazioni culturali, mostre, anche tramite la collaborazione e lo scambio con soggetti Pubblici e/o Privati che abbiano finalità compatibili all'Associazione;
 - 10) ogni altra attività che sarà ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - 11) Aderire a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23 del 18/07/2011 e a quanto previsto dalla relative Linee Guida attuative contenute nell'Allegato A

ARTICOLO 3 - DOMANDA D'AMMISSIONE ED ADESIONI

A domanda, possono aderire le singole persone fisiche, giuridiche ed organizzazioni di specchiata moralità, di qualsiasi religione, razza o ideologia politica purché rispettino le leggi e la costituzione italiana, quelle della costituzione europea e i principi dell'ONU e che pertanto condividano le finalità dell'Associazione stessa.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- Cognome e Nome e Codice fiscale;
- data di nascita;
- indirizzo a cui ricevere le comunicazioni posta anche elettronica, fax e mail o con qualunque altro mezzo di cui sia possibile dimostrare l'avvenuta spedizione e se non espresso all' indirizzo contenuto sulla copia del documento di riconoscimento;
- espressa dichiarazione di conoscere il presente statuto ed espressa volontà di accettarne e rispettarne tutti i suoi articoli;
- impegno formale a versare la quota associativa di cui al successivo articolo 12.

La domanda di ammissione dovrà pervenire ad un socio Fondatore , come sopra compilata. Il socio Fondatore proporrà la candidatura al Consiglio Direttivo che valuterà la proposta ed i requisiti di ammissione. Se il Consiglio Direttivo giudicherà il socio candidabile la domanda verrà controfirmata dal socio Fondatore, restituita al socio che propone la sua candidatura, il quale potrà presentare regolarmente domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La deliberazione sarà comunicata all'aspirante socio a mezzo posta anche elettronica, fax o con qualunque altro mezzo di cui sia possibile dimostrare l'avvenuta spedizione, e; la deliberazione sulle domande di ammissione spetta al Consiglio Direttivo ed è insindacabile.

ARTICOLO 4 - SOCI

L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Ordinari, Onorari.

Sono **Soci Fondatori** i soci intervenuti in proprio o per delega nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono **Soci Ordinari** coloro i quali vengono nominati dal Consiglio direttivo, dietro domanda di cui all'art. 3, e si iscrivono all' associazione tramite il versamento della quota annuale;

Sono **Soci Onorari** coloro che verranno nominati dal Consiglio Direttivo con atto unilaterale per avere operato secondo le finalità dell'Associazione.

Ogni Socio per conservare il suo status dovrà:

- mantenere una specchiata moralità, condotta civile e penale;
- versare in ogni anno solare la quota associativa nei modi e tempi stabiliti al successivo articolo 12;
- partecipare almeno ad una riunione dell' Assemblea proprio o per delega nell'anno solare.

ARTICOLO 6 - RECESSO E DECADENZA

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, esercitato dal Socio in forma scritta che dovrà pervenire al Consiglio Direttivo e avrà effetto dalla data di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e non esonererà il dimissionario dall'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso; è considerato recedente il Socio ordinario che non abbia versato al quota associativa entro due mesi dal secondo invito scritto del Tesoriere.
- c) decadenza della qualità di Socio, dichiarata dal Consiglio Direttivo per indegnità o per violazione delle norme statutarie; la sanzione e la relativa deliberazione di decadenza saranno adottate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e a scrutinio segreto; in caso di parità la votazione verrà ripetuta dopo un intervallo non inferiore a trenta giorni e così di seguito.

I Soci deceduti, receduti o decaduti non hanno diritto a rimborso alcuno, né diritti di sorta sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO ESERCIZIO REDICONTO e RAPPORTO ANNUALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- sovvenzioni;
- donazioni o lasciti o contributi dell'Unione Europea o di Organismi sovranazionali, dello Stato, di Enti pubblici o priva
- quote associative;
- atti di liberalità;
- donazioni e lasciti o contributi dell'Unione Europea o di Organismi sovranazionali, dello Stato, di Enti pubblici o privati, di cittadini italiani ed esteri e di associazioni;
- disponibilità liquide, rendite o beni comunque nel possesso dell'Associazione.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve rappresentare la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali, oppure potrà essere utilizzato previa, deliberazione dell'Assemblea, per fini sociali.

ARTICOLO 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Proibiviri.

ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente, entro il 30 giugno, dal Consiglio Direttivo per le prese d'atto del rapporto annuale e per l'approvazione rendiconto.

Possono parteciparvi con diritto di voto i Soci in regola con il versamento delle quote associative in proprio o per delega scritta.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente anche in teleconferenza almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Il socio delegato non può rappresentare più di altri due soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la/le deleghe in suo possesso.

ARTICOLO 10

Sono di competenza dell'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- a) la presa d'atto della istituzione delle strutture di cui all'art. 12 e dei relativi Regolamenti;
- b) l'approvazione del rendiconto;
- c) su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i nuovi suoi membri che succederanno a quelli indicati nel presente statuto;

sono di competenza dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

- 1) le modificazioni del presente Statuto;
- 2) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.
- 3) la designazione dei componenti del Consiglio Direttivo che potrà essere formato da soci fondatori e ordinari, il cui numero all'atto della prima convocazione e conseguente elezione non potrà essere superiore al numero di sette. Può inoltre essere devoluta all'assemblea qualsiasi decisione giudicata di particolare importanza dal Consiglio Direttivo (Consiglio di Amministrazione).

ARTICOLO 11 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi a far conoscere ai Soci, con le modalità stabilite di volta in volta insindacabilmente dal Consiglio Direttivo (di Amministrazione) almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Le delibere che hanno per oggetto le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio, vengono assunte solo su proposta del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria devono constare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea designato dal Presidente.

L'Assemblea, di norma in forma conviviale, può essere convocata più volte nel corso dell'anno per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno predisposti dal Presidente.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo :

- *si compone di un numero dispari di membri pari a cinque e fino ad un massimo di sette.*
- *Può essere composto da 4 soci fondatori e da 3 soci ordinari, eletti dall'Assemblea tutti aventi diritto di voto.*

Le sue riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei propri componenti. Le sue delibere, che debbono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro, sono adottate a maggioranza; in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Il detto Consiglio nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere che durano in carica secondo quanto indicato al successivo art. 16.

Il Consiglio Direttivo:

- *esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- *predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;*
- *dichiara la decadenza dei soci e stabilisce la sanzione eventuale in seguito alla decadenza del socio di cui all'articolo 6;*
- *amministra l'Associazione;*
- *valuta le domande di aspiranti soci e ne delibera l'eventuale ammissione;*
- *stabilisce con verbale entro il trentuno dicembre dell'anno precedente l'entità della quota annua, ed i modi ed i tempi di versamento;*
- *può istituire sedi periferiche territoriali in Italia e all'Estero, nominando i responsabili che dovranno rispettare lo statuto e lo spirito dell'Associazione e rispondere al Consiglio Direttivo.*

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può istituire nuove sedi in Italia o all'Estero, può altresì costituire gruppi di studio anche interdisciplinari, commissioni e sotto commissioni, dipartimenti e qualsiasi altra struttura organizzativa che rientri nelle finalità dell'Associazione comunque denominata, previa approvazione di un Regolamento che ne disciplini l'organizzazione e il funzionamento.

Della creazione di tali strutture e del Regolamento è informata e resa edotta l'Assemblea che ne prenderà atto.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni e in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo e l'assemblea e li presiede, fissando gli argomenti da trattare, cura le attuazioni delle deliberazioni del Consiglio.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere richiesta da due o più membri dello stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto alla convocazione che dovrà avvenire entro 15 giorni. Ove ciò non avvenisse i Vice-Presidenti dovranno convocare il C.D. entro ulteriori 15 giorni.

Il C.D. può scegliere tra i Soci Fondatori un Presidente Onorario

ARTICOLO 14 - SEGRETARIO

Il Segretario cura gli aspetti amministrativi ed organizzativi dell'Associazione in collaborazione col Presidente. Risponde dei suoi atti al Consiglio Direttivo. Tiene ed aggiorna il libro dei Soci, della corrispondenza, e l'archivio; (cura) provvede alla stesura dei verbali dell'assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; cura i contatti con i Soci.

ARTICOLO 15 - TESORIERE

Il Tesoriere cura i beni ed il patrimonio dell'Associazione in base alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, predispone bilancio e conto consuntivo, tiene aggiornati i libri contabili provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, opera nei conto correnti con firma disgiunta/congiunta con il Presidente a seconda delle decisioni.

ARTICOLO 15 bis - RISCOSSIONI

Al fine di agevolare i Soci nel versamento delle quote annuali e la riscossione dei proventi di vario genere previsti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo può nominare un responsabile della suddette riscossioni, che apra un conto corrente postale e/o bancario a nome dell'Associazione ed a firma singola.

Detto responsabile avrà cura di trasferire gli importi incassati, entro tempi ragionevoli, nel conto aperto a firma disgiunta/congiunta del Tesoriere e del Presidente, mantenendo nel conto corrente postale esclusivamente l'entità delle spese occorrenti alla tenuta del conto medesimo.

ARTICOLO 16 - DURATA DELLE CARICHE ED EMOLUMENTI

Tutte le cariche hanno durata cinque anni, i Soci possono essere rieletti per i successivi cinque anni. In caso di subentro per un periodo inferiore al quinquennio, il subentrato decade con il decadere dell'organismo di cui fa parte.

ACCADEMIA SAPORI DEL SOLE

Nessun compenso è dovuto per qualsiasi carica, fatto salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per attività dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri nominato dal Consiglio Direttivo, unitamente al Presidente, fra i Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Spetta ad esso dirimere le controversie fra i Soci e fra i Soci e l'Associazione con decisione inappellabile.

ARTICOLO 18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria demanderà al Consiglio Direttivo la devoluzione dei beni residui Art. 10.

Il Consiglio Direttivo destinerà tali beni ad organismi ed istituzioni di particolare rilevanza filantropica e culturale o ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.